



La sospensione della riscossione coattiva dei contributi Inps

a cura di Antonio Positino – Funzionario della Direzione Generale Inps*

La Direzione Centrale Entrate dell'Inps, con il [messaggio n.1636 del 28 gennaio 2013](#), ha fornito alle proprie strutture territoriali gli indirizzi operativi per rendere pienamente operativa la sospensione della riscossione secondo le nuove regole introdotte dalla Legge di Stabilità 2013. La Legge 24 dicembre 2012, n.228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012, ha stabilito, all'art.1, co.537 - 544, che gli Agenti della Riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o ad essi affidate ai sensi degli art.29 e 30 del D.L. n.78/10, dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del debitore, con la quale si attesti che la pretesa avanzata dall'ente creditore per il tramite degli stessi concessionari sia stata interessata da prescrizione o decadenza, da un provvedimento di sgravio, da una sospensione amministrativa, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato la pretesa dell'ente creditore, da un pagamento effettuato in favore dell'ente creditore ovvero da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. Tale dichiarazione, diretta a documentare l'esistenza di una delle predette circostanze, dovrà essere presentata, anche con modalità telematiche, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva. In esito alla presentazione di detta dichiarazione, la succitata legge dispone che l'Agente della Riscossione che la riceve provveda a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate e a trasmetterla all'ente creditore, entro dieci giorni, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore. **Tale dichiarazione, oltre a produrre l'effetto immediato di sospendere l'esecuzione del titolo esecutivo, è idonea a realizzare l'estinzione del credito in riscossione nel caso di inerzia dell'ente creditore a comunicare, nei termini perentori stabiliti dal legislatore, al contribuente e all'Agente della Riscossione l'infondatezza delle ragioni invocate nella dichiarazione medesima.** In attesa del completamento delle attività amministrative e tecniche volte a definire le implementazioni procedurali per consentire la più efficace gestione del procedimento regolato dalla normativa in esame, si riepilogano di seguito le linee generali della procedura introdotta dal legislatore e le ulteriori indicazioni di prassi fornite dall'Inps con il messaggio citato in premessa.

La sospensione della riscossione

La sospensione della richiesta di pagamento contenuta in una cartella o in un avviso, ad esempio in un accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Entrate o in un avviso di addebito emesso dall'Inps, può essere disposta:

1. in via amministrativa (dall'ente impositore);
2. in via giudiziale (dall'autorità giudiziaria interessata da un ricorso avverso la pretesa creditoria contenuta nel titolo esecutivo);
3. in alcuni casi, anche direttamente all'Agente della Riscossione (Equitalia).

* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

1. SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA

La **sospensione amministrativa** è disposta dall'ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente su un ricorso amministrativo inerente il debito o su una domanda di sgravio ovvero in attesa che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso giudiziario proposto dal contribuente. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

2. SOSPENSIONE GIUDIZIALE

La **sospensione giudiziale** è disposta dal giudice, commissione tributaria, giudice ordinario o del lavoro, su richiesta del contribuente; nella richiesta di sospensione rivolta all'autorità giudiziaria occorre dimostrare l'apparente illegittimità dell'addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso (l'istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa).

3. SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTAMENTE CON EQUITALIA (ADR)

La nuova tipologia di **sospensione** introdotta con le disposizioni in commento, pur affiancandosi alla sospensione amministrativa ed a quella giudiziale, a differenza di queste ultime opera **ex lege** in base alla mera iniziativa del debitore, senza cioè alcun vaglio preventivo né sul *fumus boni iuris* delle ragioni addotte, né sul *periculum in mora* nel caso l'Agente della riscossione proseguisse nella propria attività.

Il Legislatore, introducendo la previsione contenuta nella succitata Legge di Stabilità ovvero la possibilità di **sospendere la riscossione direttamente con Equitalia**; ha, di fatto, recepito e disciplinato normativamente la prassi amministrativa in uso che, basandosi sul quanto disposto dalla [direttiva del gruppo Equitalia n.10 del 6 maggio 2010](#), dettava le indicazioni affinché, in presenza delle casistiche ivi meglio esemplificate, (sgravio, sospensione, pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo) **si procedesse comunque, in presenza di una dichiarazione del debitore, accompagnata da idonea documentazione a corredo, a sospendere senza indugio ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle pertinenti somme iscritte a ruolo o affidate all'Agente.**

Le precisazioni dell'Inps

L'Istituto di previdenza chiarisce che il procedimento introdotto dalla Legge di stabilità trova applicazione sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l'Agente di Riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento sia ai crediti richiesti dall'Istituto con Avviso di Addebito ai sensi dell'art.30 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla L. n.122 del 31 luglio 2010.

Il comma 537, della Legge di cui si tratta, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, i soggetti incaricati della riscossione coattiva debbano sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. Il legislatore, al successivo co.538, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente Agente di Riscossione, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da **prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso**, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

- b) da un **provvedimento di sgravio** emesso dall'ente creditore;
- c) da una **sospensione amministrativa** comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una **sospensione giudiziale**, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un **pagamento effettuato**, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da **qualsiasi altra causa di non esigibilità** del credito sotteso.

Pertanto, il soggetto a cui viene notificato un atto di riscossione ovvero un atto della procedura cautelare o esecutiva può richiedere la sospensione della riscossione e l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto stesso in presenza di una delle suddette cause. Le motivazioni recate dalla dichiarazione del debitore possono dunque comprendere tutte quelle tipiche della gestione della riscossione coattiva: dalla prescrizione o decadenza maturate anteriormente all'iscrizione a ruolo, all'intervenuto provvedimento di sgravio o sospensione anche derivante da decisioni del giudice e non comunicato all'Agente di Riscossione.

Tra le motivazioni adducibili per ottenere l'immediata sospensione dell'attività esecutiva rientra al punto d) "... *la sospensione giudiziale, o sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa...*, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;...". Secondo le prime precisazioni adottate da Equitalia **deve considerarsi tale il giudizio sia qualora l'Agente della Riscossione non sia stato chiamato in causa in quanto il giudizio stesso era relativo alla pretesa creditoria contenuta nel titolo esecutivo e non relativo agli atti posti in essere dall'Agente di Riscossione, sia, al contrario, quando, benché chiamato in causa, l'Agente di Riscossione non si sia costituito.**

Viene inoltre introdotta la causale "*qualunque ulteriore causa di inesigibilità*" del credito, introducendo così un'estensione che potrebbe portare all'opposizione di motivi di natura economica, estranei alle motivazioni di forma e di sostanza del credito oggetto di riscossione. A tal proposito si precisa che non esigibilità del credito deve riferirsi a cause comunque intervenute prima della consegna del Ruolo e/o Avviso di Addebito all' Agente della Riscossione e non possono farsi valere, in tale sede, inesigibilità imputabili alla mancata o errata attivazione dell'Agente stesso.

Attenendoci al tenore letterale delle norme di cui si tratta e in attesa di ulteriori disposizioni amministrative volte a chiarirne l'interpretazione, non paiono esserci dubbi sul fatto che la possibilità di accedere all'istituto della sospensione tramite l'Agente della Riscossione, presuppone, in base al dettato normativo, che sia stato notificato dall'Agente stesso "...un primo atto utile alla riscossione o un primo atto della procedura cautelare o esecutiva"; pertanto l'atto da cui dipartono i termini per accedere alla sospensione dell'Agente della Riscossione deve essere:

- **di provenienza dell'Agente stesso**, motivo per cui non può considerarsi tale l'Avviso di addebito notificato dall'Inps; avverso l'Avviso è possibile ricorrere giudizialmente entro 40 giorni o comunque effettuare il pagamento entro i 60 giorni senza che dall'Agente scaturisca nessun atto di riscossione coattiva. Nel termine di detti 60 giorni il contribuente può, come nelle forme da sempre consentite, rivolgersi direttamente all'Istituto Previdenziale per far valere le sue istanze;
- **deve essere notificato nelle forme di legge**, motivo per cui non può essere considerato tale il "sollecito al pagamento" fatto dall'Agente della Riscossione ma deve trattarsi di un atto notificato quale ad esempio un "intimazione al pagamento" o un "preavviso di fermo o iscrizione ipotecaria" etc.

La procedura di sospensione

La dichiarazione del contribuente deve essere presentata all'Agente della Riscossione **entro 90 giorni dalla notifica dell'atto**.

Laddove la dichiarazione del contribuente venga effettuata oltre tale termine è da ritenersi tardiva e sarà considerata **inammissibile**. L'Agente della Riscossione, ricevuta la dichiarazione (sui modelli reperibili sul sito internet di Equitalia) e verificata la sua completezza in ordine alla documentazione a corredo, sospende immediatamente tutte le attività dirette alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o ad esso affidate.

IL MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per facilitare la presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di sospensione e l'immediato riscontro da parte dell'Agente della Riscossione, Equitalia ha previsto [un modello prestampato che è possibile scaricare anche on-line⁸](#); si precisa, però, che l'utilizzo del modello non è obbligatorio ma solo esemplificativo, per cui saranno, ovviamente, accettate anche istanze presentate al di fuori dello schema così predisposto.

Entro **i 10 giorni successivi** alla data di presentazione della dichiarazione, l'Agente di Riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione. L'ente creditore provvederà tempestivamente a verificare la fondatezza o meno delle ragioni portate dal contribuente e, in caso di conferma delle stesse, adotterà, in relazione alla fattispecie esaminata, il provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento secondo le consuete modalità già in uso che prevedono la trasmissione telematica dello stesso provvedimento all'Agente della Riscossione territorialmente competente.

Entro **60 giorni** dal ricevimento della richiesta inviata dall'Agente di Riscossione, così come previsto dal co.539, l'ente creditore con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, dovrà confermare al contribuente la correttezza della documentazione prodotta sulla cui base è stato trasmesso all'Agente di Riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento del debito.

La medesima modalità dovrà essere utilizzata per comunicare al contribuente l'inidoneità della documentazione prodotta al permanere della sospensione adottata dall'Agente della Riscossione al quale dovrà essere contestualmente comunicato l'esito negativo ai fini della ripresa dell'attività di recupero del credito sospeso. Il successivo co.540, stabilisce che

*“in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di **duecentoventi giorni** dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.”*

⁸ Equitalia sul proprio sito rende disponibili tre moduli per la richiesta di sospensione della riscossione: [Equitalia Nord](#); [Equitalia Centro](#); [Equitalia Sud](#).

L'ITER PROCEDIMENTALE

Il debitore presenta la dichiarazione, opportunamente documentata, concernente la richiesta di sospensione presso l'Agente della Riscossione **entro 90 giorni dalla notifica** del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva già avviata.



Le dichiarazioni comunque pervenute all'Agente di Riscossione (sportello, posta, fax, e-mail semplice, PEC) saranno immediatamente controllate e protocollate.

L'Agente di Riscossione verificherà che:

- ✓ la dichiarazione sia conforme ai modelli opportunamente predisposti e che lo stesso sia compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte;
- ✓ sia presente la documentazione a corredo;
- ✓ siano allegati i documenti di riconoscimento richiesti in presenza di autocertificazioni.

Nel caso di istanze incomplete, l'Agente di Riscossione provvederà a contattare il debitore utilizzando il recapito valorizzato nel corpo dell'istanza ed invitarlo alla relativa integrazione. Se la dichiarazione è presentata allo sportello, al fine di snellire e velocizzare il processo, le verifiche che precedono dovranno essere effettuate dall'operatore addetto, che richiederà, se del caso l'integrazione. Le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.



L'Agente della Riscossione invia la documentazione presentata dal contribuente all'ente creditore **entro i 10 giorni successivi dalla presentazione**.



L'ente creditore comunica l'accettazione o il diniego della dichiarazione sia al soggetto che effettua la riscossione, sia al soggetto debitore **entro 60 giorni dal giorno della ricezione della documentazione inviata dall'Agente di Riscossione**.



L'Agente di Riscossione annulla il debito e procede al conseguente scarico automatico dei ruoli in caso di mancata ricezione della comunicazione di diniego da parte dell'ente creditore **entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione**.

Ambito di applicazione

Le disposizioni fin qui illustrate, per espressa previsione dell'art.1, comma 543 della Legge di stabilità, **trovano applicazione con riferimento alle dichiarazioni presentate all'Agente di Riscossione anche anteriormente al 1° gennaio 2013**, data di entrata in vigore della legge.

Va puntualizzato che la procedura appena descritta è in sostanza la trascrizione in norma primaria delle disposizioni di prassi contenute nella direttiva del gruppo Equitalia n.10 del 6 maggio 2010; con tale provvedimento, veniva disposto che gli Agenti di Riscossione territorialmente competenti dovevano disporre la sospensione delle attività di riscossione, senza il preventivo parere dell'ente impositore, di norma necessario, a fronte dell'esigenza di migliorare il rapporto tra cittadini ed istituzioni, esclusivamente basandosi sulla dichiarazione di responsabilità del contribuente che dichiarava non dovuto l'importo richiesto dall'Agente della Riscossione con cartella o avviso.

Pertanto, nel caso di istanze presentate dal debitore prima dell'entrata in vigore della Legge di stabilità, secondo il disposto del comma 543, a fronte di dichiarazioni presentate al concessionario "prima dell'entrata in vigore della presente legge", l'ente creditore

provvede agli adempimenti stabiliti dalla procedura ordinaria (accettazione o diniego della sospensione) "entro 90 giorni" dalla data di pubblicazione della Legge di stabilità (29 dicembre 2012). Va tuttavia precisato che gli effetti di automatica cancellazione del credito ad opera del soggetto incaricato della riscossione si producono soltanto una volta trascorso senza alcuna comunicazione il termine di 220 giorni dalla stessa data.

Relativamente **alle comunicazioni trasmesse dagli Agente di Riscossione in vigore della disciplina dettata dalla Direttiva del gruppo Equitalia n.10/10 del 6 maggio 2010**, va precisato che gli adempimenti di cui al co.539 dovranno essere completati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità che è avvenuta il 29 dicembre 2012.

Il decorso del termine di duecentoventi giorni, anche in questo caso, produce i medesimi effetti in precedenza illustrati - "discarico nei confronti dell'Agente di Riscossione" ed "eliminazione contabile dei crediti interessati dal procedimento".

L'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all'ente creditore, che, in presenza di documenti falsi o contraffatti, procederà ad inoltrare all'Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all'art.331 del c.p.p.. La presentazione di documentazione falsa comporta, ai sensi del co.541, ferma restando la responsabilità penale, l'applicazione, a carico del contribuente, di una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di € 258,00.

CONVEGNI
APRILE 2013

Centro Studi Lavoro e Previdenza® Gruppo EUROCONFERENCE®
COSTRUIAMO COMPLETANZA

» **IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: IL FONDO DI TESORERIA E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE** **NUOVE DATE**
MILANO 12 aprile 2013 [ACCEDI AL SITO](#)

» **I CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO PER LE ESIGENZE OCCASIONALI**
MILANO 16 aprile 2013 | BOLOGNA 24 aprile 2013
FIRENZE 22 aprile 2013 [ACCEDI AL SITO](#)

Per ulteriori informazioni contatta il numero 045.506199 e_mail formazione@cslavoro.it www.cslavoro.it